Civile Ord. Sez. 5 Num. 28470 Anno 2026
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: MASSAFRA ANNACHIARA
Data pubblicazione: 05/11/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12129/2020 R.G. proposto da:

Comune Salerno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Gruosso unitamente all'avvocato Aniello Di Mauro

-ricorrente-

contro

I.ve.s. (Industria Vetraria Salernitana) S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Iovane unitamente all'avvocato Giovanni Paolillo

-controricorrente-

nonché contro

So.ge.t. S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore

-intimata-

avverso la sentenza della Comm. trib. reg. della Campania sez. dist. di Salerno n. 6721/2019 depositata il 09/09/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/10/2026 dal Consigliere Annachiara Massafra.

FATTI DI CAUSA

1.Ives s.r.l. impugnò l'ingiunzione di pagamento n. 121244, con la quale So.get. s.p.a., in qualità di concessionaria della riscossione, chiedeva il pagamento dell'ICI non versata per gli anni 2009-2010. Vennero contestate plurime violazioni di legge e, per quel che rileva in questa sede, venne contestata l'omessa notificazione degli atti prodromici. In prossimità dell'udienza, il Comune depositò la documentazione comprovante l'avvenuta notificazione ma il giudice ritenne il deposito tardivo e, pertanto, accolse il ricorso della contribuente annullando l'atto impositivo.

La decisione fu, quindi, impugnata in via principale da So.get. s.p.a. ed in via incidentale dal Comune, quest'ultimo per violazione dell'art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992.

Il giudice di secondo grado respinse l'appello osservando che i documenti tardivamente prodotti in primo grado (con memoria illustrativa del 29.3.2018), non riprodotti in appello, non potevano essere considerati poiché tale documentazione riguardava una produzione comunque irrituale ex art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Avverso la predetta decisione ricorre il Comune con una censura. Resiste con controricorso e memoria la società contribuente.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Deve preliminarmente essere presa in considerazione l'eccezione di giudicato interno formulata dal controricorrente.

I.VE.S. s.r.l. osserva che la decisione di primo grado avrebbe esaminato anche il merito della controversia e che tale autonoma *ratio decidendi* non sarebbe stata impugnata; ne deriverebbe, pertanto, l'inammissibilità del ricorso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Della decisione predetta Ives s.r.l. riporta, ai fini dell'autosufficienza, un estratto.

1.1. L'eccezione è infondata.

In particolare, il giudice di merito così si è espresso: «ciò posto nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto. I resistenti non hanno provveduto in modo idoneo a documentare la correttezza degli atti esattoriale e neanche a dimostrare l'esatta formazione, la vigenza e notificazione dei titoli. L'unica prova ammissibile per documentare l'esatta notificazione di un atto ingiuntivo risultano infatti il deposito degli originali…».

L'integrale motivazione muove, in realtà, da questo inciso: « Nel caso all'attenzione del collegio, dall'esame della documentazione utilizzabile in atti si evince ragionevolmente la mancata notificazione dell'ingiunzione di pagamento». Il giudice di merito ha, quindi, formulato il proprio giudizio sulla base dei soli documenti ritenuti utilizzabili, escludendo quelli considerati tardivi. Non si è, pertanto, formato alcun giudicato interno su un'autonoma decisione di merito, poiché l'accertamento della mancata notificazione discende proprio dalla preliminare esclusione della documentazione oggetto della censura proposta con il ricorso.

2. Con l'unico motivo di ricorso è denunciata la violazione dell'art. «32, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 in combinato disposto con l'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992. Travisamento dei fatti di causa e contradditorietà della motivazione».

Il motivo, nella parte in cui denuncia la violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. è fondato.

Il Comune rappresenta di essersi costituito il 15 marzo 2018 e di avere depositato, con la successiva memoria del 29 marzo 2018, la documentazione rilevante, ossia nel rispetto del termine di venti giorni liberi prima dell'udienza di trattazione di cui all'art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Infatti l'art. 32, vigente *ratione temporis*, consente il deposito di nuovi documenti fino a 20 giorni prima dell'udienza di trattazione (nella specie l'udienza è stata celebrata il 30 maggio 2018).

A ciò deve aggiungersi, comunque, che i documenti tardivamente depositati nel giudizio di primo grado, vanno esaminati nel giudizio di appello, ove acquisiti al fascicolo processuale, dovendosi ritenere comunque prodotti in grado di appello ed esaminabili da tale giudice in quanto prodotti entro il termine perentorio sancito dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, applicabile anche al giudizio di appello (Cass., n. 26115/2020; Cass., n. 5429/2018; da ultimo Cass. n. 3276/2026). Gli ulteriori profili del motivo sono assorbiti.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2026 .

Il Presidente

Giacomo Maria Stalla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale